

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DI ARREDI AMMINISTRATIVI PER L'AZIENDA ULSS 5 POLESANA. CIG B1856D278D**

**Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Oggetto del contratto è la fornitura, di Arredi amministrativi per l'Azienda ULSS 5 Polesana 5.

Le caratteristiche tecnico-funzionali degli arredi, sono dettagliatamente descritti nella Descrizione Tecniche prodotti richiesti, **Allegato 4**, al disciplinare.

**Articolo. 2 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA ARREDI**

Gli arredi oggetto della presente fornitura, dovranno essere consegnati (di volta in volta in base agli ordinativi di fornitura) installati, collaudati e funzionanti "chiavi in mano" entro il termine perentorio di **30 giorni** data ordine. **L'Azienda ULSS si impegna a completare la fornitura degli arredi oggetto di gara entro 180 giorni dalla data di aggiudicazione.**

La consegna avverrà durante il normale orario di lavoro e, comunque, entro e non oltre le ore 13:00 dei giorni lavorativi, c/o il Magazzino Economale e/o in altro locale indicato nell'ordine.

All'atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta riportante l'esatta indicazione del materiale consegnato. In caso di consegna in altro locale indicato nell'ordine, copia della distinta o DDT dovrà essere trasmessa tassativamente al Responsabile del Magazzino Economale o suo incaricato (Emilio Peron e-mail [emilio.peron@aulss5.veneto.it](mailto:emilio.peron@aulss5.veneto.it) per il P.O. di Adria e Leonardo Monticelli e-mail [leonardo.monticelli@aulss5.veneto.it](mailto:leonardo.monticelli@aulss5.veneto.it) per il P.O. di Rovigo)

La merce dovrà essere consegnata nei tempi e luoghi indicati nell'ordine stesso.

Per quanto riguarda l'emissione degli ordini relativi alla fornitura in oggetto, si precisa che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo del sistema di gestione denominato **Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)**, che gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni tra gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale e i loro fornitori, a decorrere dal 01/02/2020.

Pertanto, a partire da tale data, questa Azienda Ulss utilizzerà il sistema NSO per l'invio ai fornitori degli ordini per l'acquisto di beni.

Per tale finalità, si comunicano di seguito gli elementi fondamentali relativi al sistema NSO di questa Azienda Ulss:

Denominazione Ente:	Azienda ULSS n. 5 Polesana
Sede Legale:	Viale Tre Martiri, 89 - cap 45100 - Rovigo
Partita Iva:	01013470297
<b>Codice Univoco Ufficio:</b>	<b>6UDYH3</b>
Nome Ufficio:	Ufficio Ordinante Centrale Polesana

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata, che sarà conservata dall'Azienda ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art. 1522 del C.C.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera l'Impresa da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell'ambito di singole consegne.

I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all'atto della consegna, dovranno contenere:

- gli estremi dell'ordine dell'Azienda;
- l'esatta indicazione delle quantità;
- la tipologia di prodotto;
- il numero CIG della procedura di gara.

In caso di ritardata consegna, rispetto ai termini sopra specificati, l'Azienda ULSS potrà applicare, a carico del fornitore, le penali, con le modalità previste dall'art. 6 del presente documento.

### **Articolo 3 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

L'Impresa aggiudicataria è consapevole che nel prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità relative all'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. Si impegna, inoltre, a sollevare ed a tenere indenne l'Azienda ULSS 5 Polesana da responsabilità, costi e spese, comprese quelle legali, derivanti da qualsiasi azione promossa da terzi relativamente a diritti, copyright, marchi o simili su beni e sistemi utilizzati per l'esecuzione delle attività. Sono inoltre ad esclusivo carico dell'impresa tutte le pratiche riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche a carattere sanitario.

### **Articolo 4 - PERSONALE DELL'APPALTATORE**

Per quanto concerne l'installazione, la manutenzione, nonché per le attività di assistenza post-vendita e commerciale su qualsiasi prodotto oggetto dell'appalto l'Appaltatore deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, parlante italiano, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Detto personale dovrà possedere tutti i requisiti sanitari e amministrativi previsti dall'attuale legislazione e dovrà assoggettarsi alle precauzioni e misure di profilassi stabilite dall'Azienda Sanitaria e dagli altri Enti competenti.

Le attività oggetto del presente appalto prevedono specificamente anche l'opera di figure professionali dotati di capacità ed esperienza nella gestione e nella manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi e le reti di comunicazione.

L'Appaltatore dovrà dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento (a norma della Circolare del Ministero della Sanità Prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991), corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Appaltatore dovrà trasmettere all'Azienda Ulss un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento dei servizi di manutenzione ed assistenza e ad ogni altra eventuale attività necessaria alla corretta esecuzione del contratto, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.

Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi.

L'Appaltatore si impegnerà inoltre a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni all' Azienda Sanitaria.

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'Appaltatore preveda l'utilizzo di D.P.I. per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti dei soci) tutto quanto previsto dal presente Capitolato, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Azienda Ulss si riserva, durante l'appalto, di controllare la dichiarazione periodica della correttezza del versamento contributivo previdenziale ed assicurativo, con i nominativi del personale che opera per l'espletamento delle obbligazioni contrattuali in oggetto.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile.

Il personale impiegato dall'Appaltatore dovrà essere formato sulla prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera.

L'Appaltatore si dovrà impegnare a formare il proprio personale e a trasmettere, non oltre un mese dal corso di addestramento, la documentazione attestante la formazione richiesta dall'Azienda Ulss, controfirmata dal proprio operatore. L'Appaltatore dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'Appaltatore ed il personale da esso dipendente, operativo presso l'Azienda Ulss dovrà attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dalle stesse per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività nonché ad assicurare che il proprio personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell'attività lavorativa.

L'esecuzione della fornitura non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dall'Appaltatore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale dell'Azienda Ulss.

Quanto sopra si applica anche per casi non espressamente previsti ma in cui si ravvisi, ai fini della corretta esecuzione del contratto, la necessità che l'Appaltatore impieghi o metta a disposizione dell'Azienda Ulss detto personale.

L'Azienda Ulss potrà chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

Nell'ipotesi che l'Appaltatore sia un'A.T.I., un consorzio o una qualsiasi altra forma di aggregazione societaria, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) A.T.I., consorzio, etc, nonché per i subappaltatori.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore, dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento

l'Azienda Ulss potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

## **Articolo 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a., il contratto dovrà considerarsi risolto.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'AULSS ed alla prefettura –Ufficio territoriale del Governo - della Provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare alla UOC Contabilità e Bilancio dell'AULSS, a mezzo telefax n. 0425/393689 e/o PEC [protocollo.aulss5@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss5@pecveneto.it), i seguenti dati:

- estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto

## **Articolo 6 - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE - PENALI**

Le penali sono applicabili per mancato rispetto dei livelli di servizio specificati nel presente capitolato, ovvero per ritardo nella esecuzione delle attività o mancato svolgimento delle stesse. Le penali saranno applicate anche durante il periodo di garanzia.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non rispettasse il termine indicato al precedente art. 2, l'Azienda ULSS potrà applicare una penale, per ciascun giorno di ritardo decorrente dal 31° giorno dalla data di comunicazione scritta dell'ordine, dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale relativo all'attrezzatura e ai lavori e relativi oneri per la sicurezza.

L'importo complessivo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale relativo all'attrezzatura e ai lavori e relativi oneri per la sicurezza.

Qualora la consegna non avvenisse entro 30 (trenta) giorni dal termine giorni indicato al precedente art. 2 e fatti salvi gli ulteriori danni subiti, l'Azienda ULSS 5 POLESANA si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e di agire per gli eventuali ulteriori danni subiti.

## **Articolo 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda Ulss 5 potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta all'Impresa aggiudicataria, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto:

- nelle ipotesi previste dall'art. 6 del presente Capitolato (Penali)
- nell'ipotesi prevista dall'art. 8 del presente Capitolato (Modifica del contratto durante il periodo di efficacia e divieto di cessione del contratto)

- nell'ipotesi prevista dall'art. 9 del presente Capitolato (Codice di comportamento).
- nell'ipotesi prevista dall'art. 10 del presente Capitolato (Patto di Integrità)
- nell'ipotesi prevista dall'art. 11 del presente Capitolato (Fatturazione e Pagamenti)
- nell'ipotesi prervista dall'art 12 del presente Capitolato (Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore)

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

## **Articolo 8 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono disciplinate dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. a qualsiasi titolo, se non regolarmente approvata dall'A. Ulss 5, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Istituto stesso.

## **Articolo 9 - CODICE COMPORTAMENTO**

Anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere/servizi in favore dell'Azienda sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del "Codice di comportamento dei dipendenti e dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono funzioni e attività per conto dell'Azienda Ulss 5 Polesana" adottato con Deliberazione del D.G. n. 91 del 24701/2018 e consultabile sul sito internet aziendale - Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codice Disciplinare Codice di Condotta

La violazione degli obblighi derivanti dal succitato Codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto stipulato a seguito degli affidamenti di forniture di beni e servizi

## **Articolo 10 - PATTO INTEGRITA'**

L'Impresa dovrà dichiarare specificatamente di essere a conoscenza e di accettare specificatamente le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019,(consultabile nel sito <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>) ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, in quanto compatibili con la nota Area Sanità e Sociale della Regione Veneto prot.n. 479297 del 14/10/2022".

In particolare, l'impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 c.p."

L'impresa dovrà, inoltre, dichiarare di essere a conoscenza che "la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei

delitti di cui agli artt.317 c.p., 319 c.p., 319 – bis c.p., 319 – ter c.p., 319 – quater c.p.-320 c.p., 322 c.p., 322 – bis c.p., 346 – bis c.p., 353 c.p. e 353 – bis c.p.

#### **Articolo 11 - FATTURAZIONE PAGAMENTI**

Per quanto riguarda l'emissione delle fatture relative alla fornitura in oggetto, si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad indicare nelle fatture stesse, intestate all'Azienda Ulss 5 Polesana, il numero CIG relativo e gli estremi del conto corrente dedicato.

Per quanto riguarda l'emissione delle fatture relative alla fornitura in oggetto, si precisa che, il Decreto Ministeriale n. 55/2013, art 6 comma 6, così come modificato dall'art 25 del DL 66/2014 (convertito in Legge n 89 del 23 giugno 2014), questa Azienda procederà al pagamento solo con fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, entro il termine di 30 giorni dalla data di accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto, della rispondenza della fornitura effettuata, alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.

L'ufficio preposto al ricevimento delle fatture elettroniche è individuato da un codice obbligatorio definito Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito in fattura elettronica nel campo 1.1.4 <codice destinatario> UF2FOY

Per tali finalità, si comunicano di seguito gli elementi fondamentali per la predisposizione delle fatture elettroniche:

Denominazione Ente:	Azienda Ulss 5 Polesana
Sede Legale:	Viale Tre Martiri, 89 - cap 45100 - Rovigo
Partita Iva:	01013470297
Codice Univoco Ufficio:	UF2FOY
Codice IPA:	aulss_ro
Nome ufficio:	Uff_efatturaPA (SEDE DI ROVIGO)
PEC AMMINISTRATIVA	protocollo.aulss5@pecveneto.it

Si precisa inoltre che all'Impresa saranno successivamente comunicate le altre informazioni obbligatorie per la predisposizione della "fattura elettronica".

#### **Articolo 12 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE**

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Regione del Veneto e l'Azienda Sanitaria contraente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Azienda Ulss in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne i suddetti enti dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui tali Enti dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda Ulss, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

### **Articolo 13 - GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento degli stessi, il Contraente dovrà costituire a favore di ciascuna Azienda Sanitaria contraente, distinti depositi cauzionali calcolati sull'importo del contratto che ciascuna Azienda Sanitaria andrà a sottoscrivere, secondo le modalità e i termini previsti dal D.Lgs. 36/2023.

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, mediante polizza fideiussoria (rilasciata da imprese di assicurazione) oppure atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993), conformemente allo schema tipo 1.2 oppure 1.2.1. di cui all'allegato A del D.M. Sviluppo Economico n. 31/2018.

Ai fini della presentazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 1 comma 5 D.M. Sviluppo Economico n. 31/2018, deve essere presentata solamente la scheda tecnica della garanzia fideiussoria, redatta secondo i modelli di cui all'allegato B al medesimo decreto, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal garante e dal contraente.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione verrà trattenuta dall'Azienda ULSS.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Contraente, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile nascenti dall'esecuzione del contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Contraente, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, assunti nei confronti dell'Azienda e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni sottoscritte. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda Sanitaria contraente per quanto di ragione, verso il Contraente, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Contraente deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie hanno facoltà di dichiarare risolti i contratti sottoscritti.

### **Articolo 14 - MODIFICA / REVISIONE PREZZI CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono disciplinate dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 29 del d.l. n. 4/2022, ai quali si rinvia per tutto ciò che non è di seguito espressamente previsto.

Qualora l'appaltatore, al verificarsi di eventi o situazioni oggettive di particolare rilevanza e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo complessivo di contratto, potrà presentare specifica richiesta di revisione prezzi alla Stazione Appaltante.

Il RUP, supportato dal DEC, condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria potrà tenere conto di indici Istat, prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richiesta avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncerà entro 60 giorni con provvedimento motivato.

#### **Articolo 15 - NORME E CONDIZIONI FINALI**

Per quanto sopra non espressamente previsto e disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di cui al D.Lgs. 36/2023, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.